



COMUNE DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66022

P.Iva 00182910695

Via Marina, 16 - tel. 0872/62221 fax 0872/622237 - urbanistica@comune.fossacesia.ch.it

Sportello Unico Edilizia Residenziale (S.U.E.R.)

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

N°

115/07

Il Responsabile del 3° Settore

del Comune suddetto;

VISTI gli atti d'Ufficio;

SENTITO il parere del Responsabile del Procedimento;

VISTO l'art.18 della Legge n°47 del 28-02-1985;

VISTA la variante al P.R.G. adottata con delibera del Consiglio Comunale n°5 del 30.01.1995, esecutiva, ed approvata dalla Provincia di Chieti in data 05.06.1998 delibera n°23/2, in vigore;

VISTO il D.lgs2 267/00;

VISTA la richiesta dalla Sig.ra PAOLUCCI Luisa in data 24.12.2007 prot.n. 16955;

CERTIFICA

CHE, le particelle n° 4339-4158-4161-222-4235 del foglio di mappa n. 20 di questo Comune secondo la definizione della variante al P.R.G. ricadono in ZONA ARTIGIANALE-COMMERCIALE DI ESPANSIONE D2, sottoposto a P.A.P. approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 38 16.11.2006 con i seguenti indici e parametri:

ZONE ARTIGIANALI-COMMERCIALI D2

Le zone D2 si attua per intervento urbanistico esecutivo (P.A.P.) redatto a cura dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 24 e di cui è in vigore il P.A.P. in località Sterpari.

A) NUOVI INSEDIAMENTI

Sm = mq. 1.500 (L. min. su strada = mt. 30)

Hmax = ml. 8,00 (escluso volumi tecnici)

Uf = mq. 0,80/mq 1

Rc = 50% superficie del lotto.

D - Distacchi minimi tra edifici = mt. 10,00. Il distacco minimo tra edifici non si applica nel caso di manufatti tecnologici e comunque strettamente necessari alla attività produttiva.

D - Distanza dai confini = 1/2 H con un minimo di ml. 5,00.

D - Distanza dei fabbricati dalle strade = ml. 10,00 (ad eccezione della guardiola di portineria ubicabile presso i cancelli d'ingresso purchè non più alta di mt. 4,50 e per tettoie per auto, moto, bici, purchè non più alte di mt. 3)

L'altezza massima dei cordoli di base delle recinzioni è fissata in m. 0,60; la recinzione dovrà risultare arretrata di ml. 3 dal ciglio bitumato stradale e la fascia di risulta sistemata a verde a cura e spese del proprietario, non potranno essere costruiti edifici di abitazione se non per il titolare e per il personale adibito alla manutenzione degli impianti, alla sorveglianza ed ai servizi di vigilanza in misura non superiore complessivamente a mc. 500.

La distanza dei fabbricati dalla strada a scorrimento veloce fondo valle Sangro e dalla strada statale n. 524 (Lanciano-Fossacesia) è fissata in ml. 20,00.

L'altezza massima, in casi di comprovata necessità di produzione è derogabile, in tali casi non sono ammesse variazioni alla destinazione d'uso iniziale.

Le cabine di trasformazione elettrica e decompressione metano, potranno essere realizzate a filo della recinzione così come tettoie adibite a parcheggio di auto e motocicli. La superficie del lotto non coperta da fabbricati e da impianti, sarà oggetto di sistemazioni esterne. In aggiunta alle superfici per parcheggi di cui in premessa, in sede progettuale, dovranno essere rispettati i rapporti di cui alla L. n° 122/89 nonchè devono essere evidenziati i parcheggi di pertinenza dei vari insediamenti previsti e di cui all'art. 16 delle presenti norme.

B) INSEDIAMENTI ESISTENTI

Nella zona artigianale-commerciale di completamento D1, le operazioni di ristrutturazione ed ampliamento per le attività produttive già insediate saranno consentite sulla base della presentazione di piano finanziario, dell'organigramma aziendale (riferito alle unità lavorative impiegate e da impiegare) ed ogni altro utile elemento di valutazione. Si fa riferimento, per quanto possibile, alle prescrizioni fissate al punto A) precedente riguardanti i nuovi insediamenti.

Le operazioni di ristrutturazione ed ampliamento non potranno prevedere diminuzioni delle preesistenti distanze dalle strade e dai confini se inferiori alla norma.

C) EDIFICI A CARATTERE RESIDENZIALE E/O AGRICOLO

Per gli edifici a carattere residenziale e/o agricolo esistenti e ricadenti all'interno delle zone commerciali-artigianali D1 sono consentiti ampliamenti e sopraelevazioni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

If = 1,5 mc./mq. fino al raggiungimento di un Volume complessivo del fabbricato non superiore a mc. 800;

Hmax = ml. 7,50

D - Distanza dai confini = 1/2 H con un minimo di ml. 5,00

D - Distanza dei fabbricati dalle strade = ml. 5 (Dalla strada statale n. 524 tale distanza è fissata in ml. 20,00).

Non possono essere previste diminuzioni delle preesistenti distanze dalle strade e dai confini se inferiori alla norma.

Nelle zone D1, sia negli interventi di nuova edificazione che di ristrutturazione ed ampliamento, contestualmente alla realizzazione delle opere edili è richiesta la piantumazione delle aree libere del lotto con essenze di alto fusto concordate con l'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Chieti.

Il presente certificato si rilascia a richiesta della Sig.ra PAOLUCCI Luisa

FOSSACESIA, LI 24.12.2007



D'ordine del
RESPONSABILE DEL 3° SETTORE



[Firma]